

6.4 Decreto commissariale n. 23 del 15 novembre 2010, disposizioni regolamentari per la riparazione e ricostruzione degli immobili dell'Edilizia Residenziale pubblica regionale sovvenzionata e degli immobili dell'Edilizia Residenziale pubblica comunale sovvenzionata

Per quanto concerne la riparazione e la ricostruzione degli immobili di Edilizia Residenziale pubblica regionale sovvenzionata è stato redatto, in data 15 novembre 2010, il decreto n. 23 che detta apposite disposizioni regolamentari, ai sensi dell'art. 1 O.P.C.M. 3803 del 15 agosto 2010 e s.m.i..

L'Azienda Autonoma per l'Edilizia Residenziale (ATER) ed i Comuni predispongono e sottopongono al Commissario Delegato il piano degli interventi per la riparazione degli immobili, approntando quanto necessario per la progettazione, l'affidamento, la direzione dei lavori e la liquidazione delle relative fatture. Le spese corrispondenti gravano sui fondi della contabilità speciale 5430, assegnati al Commissario Delegato dall'art. 2, comma 4, dell'O.P.C.M. 3803 del 15 agosto 2009.

Diversa disciplina, invece, è prevista per gli immobili ATER ricadenti fuori "cratere". L'istruttoria delle pratiche per la concessione del contributo di riparazione o ricostruzione è svolta, infatti, sulla base di una perizia asseverata, completa dell'esito di agibilità e dell'attestazione del nesso di causalità diretto tra evento sismico e danno.

Riguardo l'iter di approvazione dei piani di intervento di ristrutturazione e di ricostruzione degli immobili ATER, lo stesso è equiparato al procedimento previsto per gli immobili ATER ricadenti nell'ambito del "cratere sismico". L'ATER invia l'elenco delle pratiche all'Ufficio competente per territorio del Settore Politiche Ambientali, Sviluppo Territoriale e Genio Civile della Provincia di competenza ai fini dei controlli previsti dalla circolare del Vice Commissario Delegato prot. n. 27671 del 14 luglio 2009.

Il citato decreto, inoltre, riconosce la percentuale del 2% agli amministratori di condominio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3803/2009. L'imponibile di tale percentuale è rappresentato dall'importo lordo dei lavori eseguiti.

Le somme accreditate, all'atto della comunicazione dell'affidamento dei lavori agli aggiudicatari, sono a titolo di anticipazione e sono oggetto di rendicontazione attraverso la presentazione di fatture e/o parcelle debitamente liquidate. Al termine dei lavori l'aggiudicatario provvede a documentare la spesa definitiva, pena il mancato conguaglio della restante somma.

6.5 Decreto commissariale n. 24 del 24 novembre 2010, primo programma di interventi prioritari

In considerazione della necessità di accelerare il processo di ricostruzione nei centri storici dei Comuni e delle frazioni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, si è ritenuto indispensabile e prioritario l'avvio dei lavori di intervento sulla rete fognaria e idrica necessari a favorire il ripopolamento in alcune aree ricadenti nella zona rossa del centro storico della città di L'Aquila e in alcuni Comuni del "cratere".

Pertanto, con il decreto n. 24, del 24 novembre 2010, il Commissario Delegato ha delineato un primo programma di interventi pubblici essenziali, con fattività a breve termine sugli edifici pubblici di proprietà del Comune, sulle reti idriche e fognarie, nonché sul patrimonio culturale.

In particolare, è stata approvata la realizzazione:

- degli interventi pubblici ricompresi nel programma sperimentale con fattibilità a breve termine nelle sei aree dell'Ambito B di perimetrazione della città di L'Aquila: Ponte Belvedere, Frana collina Belvedere, Mura fronte stazione FS, Ponte S. Apollonia. Il soggetto attuatore è il Comune di L'Aquila e l'importo ammesso a finanziamento è pari a complessivi euro 3.000.000,00;
- delle operazioni ricomprese nel piano di interventi per gli edifici pubblici di proprietà del Comune di L'Aquila ricadenti nel centro storico, approvato con delibera della Giunta Comunale n.152 del 26 giugno 2010: Complesso Cinema Massimo, Ex Palazzo del Littorio, Monastero Santa Caterina da Siena, Teatro San Filippo, Ex Convento di Santa Teresa, Palazzo Margherita, Palazzo Signorini – Corsi, Teatro Comunale, Ridotto del teatro comunale, Scuola elementare De Amicis, Ex liceo scientifico;
- dell'intervento sul Palazzo del Governo, previsto nell'ambito della riconfigurazione architettonico-urbanistica degli spazi pubblici; il relativo finanziamento è proposto a valere sulle risorse del fondo infrastrutture destinate al Programma degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici nella città e nella Provincia di L'Aquila, realizzati dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche. Il soggetto attuatore è, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna per gli

interventi finanziati dal CIPE ed il Comune di L'Aquila per gli interventi finanziati a valere sui fondi del decreto n. 24 del CDR; l'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a complessivi euro 47.074.000,00;

- degli interventi sulle reti e sugli impianti danneggiati dagli eventi sismici ricadenti nel Comune di L'Aquila e nell'ambito aquilano (A.T.O. 1), nei Comuni di: Barete, Castel del Monte, Scoppito, Capitignano, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Campotosto Rocca di Cambio, Montereale, Pizzoli, Cagnano Amiterno, Calascio e Capestrano, specificati nella nota dell'Ente d'Ambito aquilano – servizio idrico integrato – n. 537 del 28 luglio 2010. I soggetti attuatori sono i gestori del servizio idrico integrato e l'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a complessivi euro 31.484.053,00, di cui massimo euro 27.152.780,00 per gli interventi relativi al Comune di L'Aquila;
- degli interventi sul patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici nel Comune di L'Aquila, Barisciano, Capitignano, Castelli, Fagnano Alto, Montebello di Bertona, Montereale, Ocre, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Sant'Eusanio Forconese, San Pio delle Camere, Tione degli Abruzzi; il soggetto attuatore è il Vice Commissario Delegato per la Tutela dei Beni Culturali, l'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a complessivi euro 15.000.000,00.
- dei lavori di recupero della Chiesa di Santa Maria del Suffragio, il soggetto attuatore è il Vice Commissario Delegato per la Tutela dei Beni Culturali. L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a complessivi euro 3.250.000,00, corrispondente alla quota del 50% dei costi preventivati a carico

della parte italiana, come stabilito nell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e Francese sottoscritto a Parigi il 9 aprile 2010.

Gli oneri finanziari derivanti dal decreto n. 24 del CDR gravano sulle risorse di cui all'art.14, comma 1, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77.

6.6 Decreto commissariale n. 27 del 2 dicembre 2010, modalità di calcolo del limite di convenienza - art. 5, comma 4, O.P.C.M. 3881/2010

Altra problematica affrontata in materia di ricostruzione è stata l'individuazione delle modalità di calcolo del contributo ammesso per la riparazione delle unità immobiliari e delle parti comuni dei condomini con esito di agibilità "E".

La soluzione proposta dal Commissario Delegato per la Ricostruzione è stata tradotta nel decreto n. 27 del 2 dicembre 2010, con cui si è provveduto a definire compiutamente le modalità di calcolo delle superfici delle unità immobiliari danneggiate e del costo unitario di intervento, anche introducendo una serie di parametri specifici in riferimento alla peculiare situazione dei territori colpiti dal sisma.

In particolare, il citato decreto, recependo tutte le osservazioni sollevate dagli attori della ricostruzione, ha stabilito:

- a) le modalità di calcolo del limite di contributo per gli edifici con esito di agibilità "E" di cui all'articolo 5, comma 4, dell'O.P.C.M. 3881/2010;

- b) il contributo spettante in caso di sostituzione edilizia (applicabile agli edifici gravemente danneggiati e ricadenti nella classificazione “E”);
- c) le modalità di determinazione della superficie lorda degli edifici danneggiati, consentendo, così, una accelerazione anche della c.d. “ricostruzione pesante”.

7. Gli altri decreti commissariali

7.1 Decreto commissariale n. 18 del 22 settembre 2010 e n. 34 del 24 dicembre 2010, in tema di smaltimento dei rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie

In considerazione della evidente esigenza di provvedere allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai crolli provocati dal sisma del 6 aprile, dagli abbattimenti determinati da Ordinanze sindacali o da interventi di somma urgenza, dalle ristrutturazioni immobiliari (edifici classificati A, B, C o E), il Commissario Delegato ha ritenuto opportuno autorizzare, con il decreto n. 18 del 22 settembre 2010, il Consorzio COGESA S.r.l. allo smaltimento, presso la propria discarica per “rifiuti non pericolosi” ubicata in località “Noce Mattei” nel Comune di Sulmona (AQ), dei rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie non altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di selezione e cernita effettuate presso il sito della Cava ex Teges.

Successivamente, al fine di proseguire le operazioni di rimozione delle macerie accantonate nell’area denominata Piazza d’Armi durante le fase di prima

emergenza e di gestione delle sei isole di conferimento allestite in corrispondenza delle zone maggiormente danneggiate (P.zza Lauretana, V.le Duca degli Abruzzi, P.zza Chiarino, Via Sallustio, Via Sant'Agostino, P.zza San Silvestro), ove si effettua la raccolta del materiale proveniente dalle residuali attività di messa in sicurezza degli edifici, con il decreto n. 34 del 24 dicembre 2010 è stato prorogato al 31 dicembre 2011 il termine, (di cui al decreto commissariale rep. n. 56 del 31 dicembre 2009) relativo all'occupazione temporanea in favore del Comune di L'Aquila del sito di trattamento e stoccaggio provvisorio situato nella Cava ex Teges in Località Pontignone Paganica nel Comune di L'Aquila.

7.2 Decreto commissariale n. 28 del 10 dicembre 2010, attuazione dell'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 3898 del 17.09.2010

Al fine di individuare le aree da destinare alla localizzazione dei Moduli Abitativi Provvisori da realizzare nel Comune di L'Aquila, il Commissario Delegato, in attuazione dell'art. 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17.09.2010, ha emanato il decreto n. 28 del 10 dicembre 2010.

In proposito, la succitata ordinanza ha autorizzato il Dipartimento di Protezione Civile a realizzare 64 moduli abitativi provvisori nella città di L'Aquila, frazione di Paganica, allo scopo di utilizzare i M.A.P. già acquisiti nell'ambito di contratti posti in essere per soddisfare le esigenze alloggiative della popolazione colpita dal sisma relativamente al periodo di tempo necessario per la ricostruzione degli edifici distrutti o la riparazione di quelli inagibili.

8. Le disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 39 del 28 aprile 2009

Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39 disciplina gli interventi necessari e urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo, nonché gli interventi urgenti di protezione civile.

8.1 Articolo 1

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L. 225 del 24 febbraio 1992, una volta deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, è concessa la facoltà, in deroga ad ogni disposizione vigente, ma nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, di provvedere all'attuazione degli interventi necessari e conseguenti a mezzo di ordinanze. L'ambito oggettivo e soggettivo ove operano le suddette ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, necessarie per l'attuazione del decreto 39/09, viene individuato dall'art. 1. Lo stesso, infatti, dispone che i provvedimenti di cui sopra hanno efficacia esclusivamente con riferimento al territorio dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile, hanno risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, nonché riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009. Con il decreto del Commissario Delegato Dott. Guido Bertolaso, del 16 aprile 2009, n. 3 i territori comunali suddetti sono identificati in quelli qui di seguito elencati:

1) per la Provincia di L'Aquila:

Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata D'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi;

2) per la Provincia di Teramo:

Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia;

3) per la Provincia di Pescara:

Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.

Dopo le ulteriori verifiche dei danni causati dal proseguimento dello sciame sismico si è reso necessario integrare l'elenco dei 49 Comuni colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009, tramite l'introduzione dei Comuni individuati con decreto n 11, datato 17 luglio 2009, del Commissario Delegato Dott. G. Bertolaso.

I nuovi Comuni sono:

1) Provincia di L'Aquila:

Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale;

2) Provincia di Teramo:

Colledara, Fano Adriano e Penna Sant'Andrea.

Tuttavia, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 39/09, relativo alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private, nonché degli immobili ad uso non abitativo, possono, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f) (vale a dire la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli a causa degli eventi sismici) riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei Comuni di cui sopra, sempre che ci sia un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

8.2 Articolo 3

Interventi finalizzati a soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 sono previsti dall'art. 3 del D.L. 39/09, che pone come obiettivo la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e degli immobili ad uso non abitativo per mezzo di indennizzi concessi al netto di eventuali risarcimenti assicurativi.

In particolare, è possibile ottenere per i privati la concessione di contributi a fondo perduto sufficienti a coprire integralmente le spese, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale andati distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta, da realizzarsi nell'ambito dello stesso Comune.

La medesima concessione di contributi è altresì prevista, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati.

Gli atti relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui sopra sono esenti da ogni tributo e diritto, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, con la riduzione dell'ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili.

Per assistere il soggetto richiedente il finanziamento nella stipula del relativo contratto e nella gestione del rapporto contrattuale, l'art. 3 dispone l'intervento di Fintecna S.p.A., società interamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanza costituita nel settembre del 1990, ovvero di società controllata dalla stessa indicata.

Alle attività produttive, invece, sono concessi indennizzi nel caso in cui abbiano subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici, nonché indennizzi per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, e il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività ivi espletate, il tutto previa presentazione di una perizia giurata.

Ulteriori indennizzi sono previsti per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati e per i danni alle strutture utilizzate per fini sociali, culturali, ricreativi, sportivi e religiosi.

Ai sensi del comma 1-bis, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione dei diritti di proprietà sui predetti immobili alla Fintecna S.p.A., ovvero alla società controllata e da essa indicata, ad un prezzo stabilito dall'Agenzia del Territorio. Ai fini dell'attuazione di detta disposizione si rinvia alla convenzione stipulata tra Fintecna S.p.A. ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 3 del presente articolo.

È altresì data ai Comuni la facoltà di approvare piani di recupero e riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna S.p.A., ovvero dalla società controllata e da essa indicata, allo scopo di favorire la ripresa delle attività economiche e sociali, nonché la possibilità di acquistare dalla suddetta società, i diritti di proprietà delle aree oggetto della cessione stessa non ancora edificate ad un prezzo pari a quello corrisposto dalla società con la sola maggiorazione degli interessi legali.

Il terzo comma stabilisce che le banche operanti nei territori di cui all'articolo 1, al fine di consentire la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta, possono contrarre finanziamenti a favore di persone fisiche, assistiti da garanzia dello Stato, concessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro.

Per poter attuare le disposizioni contenute nel comma 1, lettera b), del

commentato articolo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna S.p.A. ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Al fine di individuare i criteri e le modalità di concessione della garanzia dello Stato viene emanato il decreto ministeriale del 10 settembre 2009 il quale stabilisce che la stessa è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta, è concessa alle banche su finanziamenti stipulati in conformità ai contratti tipo allegati alla convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'A.B.I., resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento e assiste tutti i finanziamenti erogati entro la data del 10 gennaio 2013.

È bene precisare che sono esclusi dal contributo e da ogni altra agevolazione i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009, mentre gli immobili che hanno beneficiato di detto contributo non possono essere alienati prima di due anni. Pertanto, gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.

Infine, per soddisfare le esigenze di ricostruzione e riparazione degli immobili, nonché per la concessione di indennizzi a favore delle imprese di cui all'art. 3, viene autorizzata, ai sensi del sesto comma, con esclusione dei contributi che sono concessi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, la spesa di euro:

ANNO	EURO
2010	88,5 milioni
2011	177 milioni

2012	265,5 milioni
2013 e 2014	295 milioni
2015	240,3 milioni
2016	185,6 milioni
2017	130,9 milioni
2018 al 2029	112,7 milioni
2030	78,9 milioni
2031	45,1 milioni
2032	11,3 milioni

8.3 Articolo 4

L'art. 4, comma 1, dispone che mediante i provvedimenti di cui all'art. 1 del D.L. 39/09 vengono disciplinati:

alla lettera a) i criteri e le modalità per il trasferimento alla Regione Abruzzo, ovvero ai Comuni interessati dal sisma, degli immobili siti nel loro territorio ed appartenenti allo Stato, che non sono più utilizzabili o sono dismissibili e non risultano interessati da piani di alienazione del patrimonio immobiliare in quanto i relativi proventi non vengono conferiti al Fondo di ammortamento del debito pubblico (di cui all'art. 1 co. 5 L. 226/05), nonché degli immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di cui all'art. 2- *undecies* della L. 575/1965) e non ancora destinati;

alla lettera b), di concerto con le delibere CIPE n. 79/09 e 82/09, le modalità di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, alla cui realizzazione provvede il Presidente della

Regione Abruzzo in qualità di Commissario Delegato avvalendosi del competente Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali.

Nello specifico le delibere CIPE n. 79/09 e 82/09 prevedono l'assegnazione a favore del Commissario Delegato, rispettivamente, dell'importo di 40 milioni di euro, per garantire la parziale ricostruzione delle strutture didattiche e amministrative dell'Università di L'Aquila, e dell'importo di 200,85 milioni di euro, per garantire la ricostruzione di 27 edifici pubblici della città e della Provincia di L'Aquila danneggiati dagli eventi sismici.

Il relativo onere finanziario è posto a carico del Fondo infrastrutture, a valere sulle residue disponibilità dello stanziamento di 408,5 milioni di euro previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. 39/09, convertito con modificazioni dalla L. 77/09.

Le suddette delibere prevedono, altresì che, a decorrere dal 30 giugno 2010, con cadenza semestrale il Commissario Delegato dovrà sottoporre all'approvazione CIPE una relazione sullo stato complessivo di attuazione del programma stralcio e sullo stato di utilizzazione delle risorse assegnate.

Infine, *alla lettera c)* vengono disciplinate le modalità organizzative volte a garantire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici..

Ai sensi del quarto comma dell'art. 4 il CIPE, con delibera n. 47/09, assegna

alla Regione Abruzzo risorse pari a 226.421.450, al fine di sostenere gli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dal sisma, risorse queste, poste a carico del Fondo infrastrutture previsto dall'art. 18, lettera b), del D.L. n. 185/2008.

La Regione Abruzzo è altresì autorizzata, con le risorse previste dal comma 4, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, predisposto ai sensi della L. 23/1996, introducendo la realizzazione di nuove opere in precedenza non contemplate.

Il sesto comma dell'art. 4 attribuisce alla Regione Abruzzo priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio relativamente agli interventi in materia di edilizia sanitaria, con l'obiettivo di riorganizzare le strutture sanitarie regionali riducendone il rischio sismico.

Su proposta o d'intesa con il Commissario Delegato, ai sensi del settimo comma, i programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della Regione Abruzzo, possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento.

Il comma 8 concede la possibilità, alla Regione Abruzzo, alla Provincia di L'Aquila ed agli altri Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, di rinegoziare i prestiti contratti alla data di entrata in vigore del D.L. 39/09 la cui durata non deve essere superiore a cinquanta anni dalla data di rinegoziazione.

Da ultimo, il comma 9-bis prevede il potere sostitutivo dei prefetti competenti